ARS

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

097

VISTO lo Statuto speciale della Regione siciliana;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli", e segnatamente gli articoli 3 e 4, in materia di istituzione e composizione del Collegio dei revisori dei conti della Regione siciliana;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, recante "Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione", ed in particolare il comma 15, secondo cui, "in sede di prima applicazione, al fine di garantire l'operatività del collegio, l'Assemblea regionale siciliana elegge, secondo le disposizioni del proprio ordinamento interno, con modalità analoghe a quelle adottate per l'elezione del componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, i componenti del collegio tra soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 6.";

VISTO l'articolo 109, comma 15, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti 8 febbraio 2012, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012;

CONSIDERATO che occorre procedere, con modalità analoghe a quelle adottate per l'elezione del componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla predisposizione di apposito avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla carica di revisore dei conti della Regione;

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea,

D E C R E T A

Articolo 1. È approvato l'accluso avviso per presentazione delle candidature alla carica di revisore dei conti della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 6, comma 15, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2. Il predetto avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione

Il Segretario Generale

IL PRESIDENTE

siciliana – Sezione Concorsi e nell'apposita sezione del sito internet dell'Assemblea regionale siciliana.

Articolo 3. Il Segretario generale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Palermo, lì - 4 MAG. 2021

ARS

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla carica di revisore dei conti della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 6, comma 15, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni

(approvato con DPA n. 097 del - 4 MAG. 2021)

In sede di prima applicazione, l'Assemblea regionale siciliana è chiamata a procedere all'elezione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento interno, con modalità analoghe a quelle adottate per l'elezione del componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, dei tre componenti effettivi e dei tre componenti supplenti del collegio dei revisori dei conti della Regione, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

I soggetti eletti (effettivi e supplenti) sono nominati successivamente con decreto del Presidente della Regione e la durata del loro incarico non può, in ogni caso, superare il termine del 31 dicembre 2022.

Al fine di garantire la piena applicazione del principio di pubblicità, trasparenza e partecipazione, si dà avviso che, entro il *termine perentorio* di seguito specificato, possono essere presentate le candidature secondo le modalità appresso indicate.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Ai sensi del richiamato articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2021, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

a) riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione 8 febbraio 2012 (in GURI n. 45 del 23 febbraio 2012), che declina specificamente i requisiti che devono tutti essere posseduti dai candidati;

b) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni;

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

c) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione 8 febbraio 2012 (in GURI n. 45 del 23 febbraio 2012), enti del servizio sanitario, università pubbliche o, in alternativa, esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata di responsabile dei servizi economici e finanziari presso i medesimi enti o presso enti con analoghe caratteristiche.

I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature ed il loro conseguimento deve essere indicato nel modello di domanda all'uopo predisposto e risultare dal *curriculum vitae* allegato alla medesima domanda di partecipazione alla selezione.

Non possono essere nominati alla carica di revisore coloro che si trovano nelle ipotesi di ineleggibilità previste all'articolo 2399, primo comma, del codice civile. Restano ferme, inoltre, le ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni. Non sono eleggibili alla carica di revisore, inoltre, i deputati regionali, i componenti della Giunta regionale e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nel biennio precedente nonché i membri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, i dipendenti della Regione, di enti e società regionali, anche in quiescenza, e coloro che hanno avuto incarichi a tempo determinato presso l'amministrazione regionale e degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, durante il periodo di svolgimento dell'incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione (articolo 6, comma 9, l.r. n. 1/2021).

I soggetti nominati componenti del collegio dei revisori dei conti non possono svolgere attività professionale, in alcuna forma, nei confronti di enti, società ed organismi a qualsiasi titolo partecipati, e/o finanziati e/o vigilati o controllati dalla Regione, o concessionari e/o fornitori di beni e/o servizi nei confronti della stessa, né possono essere amministratori o dipendenti dei medesimi soggetti pubblici o privati. I dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato secondo il rispettivo ordinamento (articolo 6, comma 10, l.r. n. 1/2021).

Eventuali cause di incompatibilità devono essere rimosse, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla nomina (art. 1, comma 2, lett. h, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Ai componenti del collegio è riconosciuto il trattamento economico, il rimborso delle spese ed il trattamento di missione di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale n. 1/2021.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, **esclusivamente** compilando l'apposito modulo disponibile nella sezione "Bandi" del sito *web* istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana (www.ars.sicilia.it) entro le ore 12.00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – Serie speciale Concorsi*. Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12.00 (ora italiana) del primo giorno successivo non festivo.

Il predetto modulo di domanda (file pdf compilabile digitalmente con comando di stampa inibito) - avente valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 - deve essere compilato digitalmente e sottoscritto con firma digitale ed inviato, nei termini sopra indicati, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **protocollo.ars@pcert.postecert.it**, indicando nell'oggetto "**Avviso pubblico revisori dei conti della Regione siciliana**".

Al modulo di domanda deve essere allegato, esclusivamente in formato pdf, il *curriculum vitae* in formato europeo del candidato.

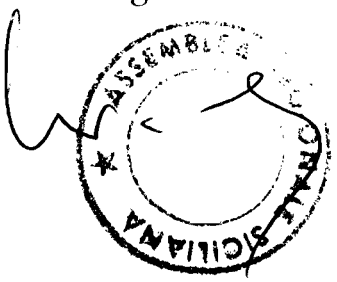
Sono irricevibili e, pertanto, non sono prese in considerazione le domande non trasmesse nei termini e secondo i modi e le forme testé descritte.

Le eventuali comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito *web* istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana, alla sezione "Bandi" sopra specificata, ed avranno valore di notifica ad ogni effetto.

L'Assemblea regionale siciliana non assume responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni per inesatta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte del candidato ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

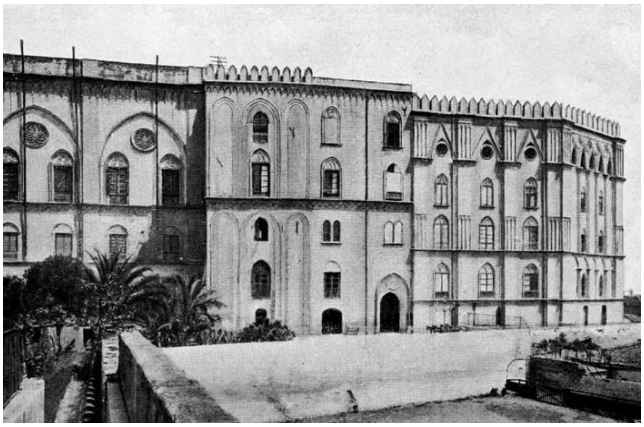
Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici della Segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana (tel. 091/705 4300).

L'Assemblea regionale siciliana si riserva, in qualsiasi stato e grado del procedimento, di effettuare le opportune verifiche ed accertamenti circa la veridicità di quanto dichiarato dai candidati nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae allegato.



ARS

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Normativa revisori dei conti della regione siciliana

XVII Legislatura - 6 maggio 2021


ARS

Indice

CODICE CIVILE, ARTT. 2399, 2382 4
D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 5
D.LGS. 27-12-2019 N. 158, ARTT. 3 E 4 17
LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2021, N. 1, ART. 6. TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DI CUI ALL'ART.109, COMMA 15, LEGGE REGIONALE 15 APRILE 21021, N.9 18
CORTE DEI CONTI- DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2012 21

Codice Civile, artt. 2399, 2382

c.c. art. 2399. Cause d'ineleggibilità e di decadenza

2399. Cause d'ineleggibilità e di decadenza (2)(4)

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza (3).

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco (1).

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

---

(1) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.».

(2) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 6 del 2003 è riportato nella nota al Capo V.

(3) Le disposizioni del presente comma non si applicano al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate ai sensi di quanto disposto dall'art. 154, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come sostituito dall'art. 9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) Le disposizioni del presente articolo non si applicano al collegio sindacale delle società con azioni quotate ai sensi di quanto disposto dall'art. 154, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come sostituito dall'art. 9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza (1)

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto *[c.c. 414]*, l'inabilitato *[c.c. 415]*, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici *[c.p. 28, 29]* o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi *[c.c. 2380-bis; c.p. 32]*.

---

(1) Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325

a 2451, dall'*art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al *Capo V*.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2013, n. 92.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l'articolo 1, commi 49 e 50, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Principi generali
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si

osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche

amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2 Ambito di applicazioni
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II
Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione
Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (2)
1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

---

(2) Vedi, anche, la Deliberazione 17 aprile 2019, n. 447.

Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;

b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali (3)
1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.
3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.
4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.
5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai

15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

---

(3) Vedi, anche, l' Atto di segnalazione 7 febbraio 2019, n. 3.

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale (4)

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali (5)

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

---

(4) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(5) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali (6)

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

---

(6) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico (7)

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (9) (8)

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

---

(7) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(8) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(9) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' art. 42, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (10)

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

---

(10) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (11)

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.
3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

---

(11) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (13) (12)
1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

---

(12) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
(13) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' art. 42, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

Capo VII
Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace. (14)

---

(14) Per il regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità previsto dal presente comma, vedi la Deliberazione 18 luglio 2018, n. 657.

Art. 16 Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità. (15)

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità. (16)

---

(15) Comma così modificato dall' art. 54-ter, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(16) Comma così sostituito dall' art. 54-ter, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18 Sanzioni

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.
2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.
3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilità

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Capo VIII

Norme finali e transitorie

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23 Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 27-12-2019 n. 158, artt. 3 e 4

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 302.

Capo II

Collegio dei revisori

Art. 3. *Istituzione del Collegio dei revisori dei conti*

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la Regione siciliana istituisce il Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, che esprime parere sul disegno di legge di bilancio.

2. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'integrazione tra controlli interni ed esterni, il Collegio esercita le sue funzioni nell'ambito delle necessarie forme di coordinamento e collaborazione con le sezioni regionali della Corte dei conti.
3. Con legge regionale, entro il 31 dicembre 2020, è disciplinato l'istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti, determinati i compensi dei componenti il Collegio ed eventuali norme integrative sulle funzioni e competenze.

Art. 4. Composizione del Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, che non possono essere confermati, sorteggiati da un elenco regionale i cui iscritti devono:
a) essere persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
b) possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali;
c) avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 *(che disciplina abilitazione e iscrizione nel registro revisori)*
2. Nella legge regionale di cui all'articolo 3, comma 3, si prevede l'estrazione, tra gli iscritti all'elenco regionale, di una ulteriore lista ristretta di componenti, in misura pari a tre volte gli eligendi, tra i quali saranno sorteggiati i componenti del Collegio dei revisori.
3. Per la ricomposizione del Collegio dei revisori dei conti, successiva alla prima, si utilizza lo stesso criterio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, art. 6

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie.

(in Suppl. Ordinario n. 1 al B.U. 22 gennaio 2021, n. 3) –
Art. 6 – Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione e dell'elenco regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 7 dicembre 2019, n. 158
1. E' istituito presso la Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e in conformità alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, il collegio dei revisori dei conti della Regione e l'elenco dei revisori dei conti, nel quale sono iscritti gli idonei alla nomina a componenti del collegio dei revisori dei conti della Regione.
2. Il collegio ha sede a Palermo presso l'Assessorato regionale dell'economia che assicura, altresì, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle relative attività secondo le disposizioni di cui al comma 13.
3. Il collegio dura in carica cinque anni ed esprime parere sui disegni di legge di bilancio e di rendiconto generale. La Giunta regionale, nel trasmettere all'Assemblea regionale siciliana i relativi disegni di legge, motiva l'eventuale mancato adeguamento al parere espresso dal collegio. In ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno, il collegio presenta all' Assemblea una relazione sull'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione svolta nell'anno precedente.
4. I componenti del collegio, composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, sorteggiati tra gli estratti a sorte in misura pari a tre volte gli eligendi dall'elenco regionale dei

revisori dei conti, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia. Tra i restanti soggetti estratti a sorte sono sorteggiati tre membri supplenti che subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 12, e durano in carica per il periodo restante per il quale il collegio è nominato. L'estrazione e il sorteggio avvengono a cura del Segretario generale della presidenza della Regione.
5. L'elenco degli idonei alla nomina a componenti del collegio dei revisori dei conti della Regione, stilato in ordine alfabetico, approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, è tenuto presso l'Assessorato regionale dell'economia - dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, che provvede al suo aggiornamento, ed è formato secondo le disposizioni del presente articolo.
6. Nell'elenco regionale dei revisori dei conti possono essere iscritti coloro i quali, a seguito di apposito avviso pubblico, risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti;
b) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni;
c) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti, enti del servizio sanitario, università pubbliche o, in alternativa, esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata di responsabile dei servizi economici e finanziari presso i medesimi enti o presso enti con analoghe caratteristiche.
7. L'elenco regionale dei revisori dei conti ha natura permanente, è aggiornato annualmente sulla base delle domande presentate ed è pubblicato nel sito internet della Regione.
8. Gli iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti possono essere cancellati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, per il venir meno del possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione e per accertate gravi violazioni dei doveri d'ufficio.
9. Non possono essere nominati alla carica di revisore coloro che si trovino nelle ipotesi previste all'articolo 2399, primo comma, del codice civile, ferme restando le ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni. Non sono nominabili alla carica di revisore, inoltre, i deputati regionali, i componenti della Giunta regionale e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nel biennio precedente nonché i membri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, i dipendenti della Regione, di enti e società regionali, anche in quiescenza, e coloro che hanno avuto incarichi a tempo determinato presso l'amministrazione regionale e degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, durante il periodo di svolgimento dell'incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione (1) .
10. I soggetti nominati componenti del collegio dei revisori dei conti non possono svolgere attività professionale, in alcuna forma, nei confronti di enti, società ed organismi a qualsiasi titolo partecipati, e/o finanziati e/o vigilati o controllati dalla Regione, o concessionari e/o fornitori di beni e/o servizi nei confronti della stessa, né possono essere amministratori o dipendenti dei medesimi soggetti pubblici o privati. I dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato secondo il rispettivo ordinamento.
11. Al presidente del collegio è riconosciuto un trattamento economico complessivo determinato, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali, in misura pari al doppio del

compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi enti alla fascia demografica più elevata. Agli altri membri del Collegio è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari al 70 per cento di quello spettante al presidente. A ciascun componente del collegio spetta, altresì, il rimborso delle spese ed il trattamento di missione, per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti generali dell'amministrazione regionale.
12. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono stabiliti:
a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei revisori;
b) le modalità e i termini entro cui esaminare tali domande;
c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco regionale dei revisori dei conti e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
d) le modalità di estrazione a sorte dall'elenco regionale dei revisori dei conti, in modo da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;
e) le modalità ed i criteri di subentro dei membri supplenti;
f) le modalità di esercizio delle funzioni e le disposizioni relative al funzionamento del collegio, ivi comprese le modalità di scelta del presidente.
13. Per lo svolgimento della propria attività il collegio si avvale di una struttura di dimensione intermedia con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, che opera a livello regionale alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per l'economia, composta da personale dell'amministrazione regionale con adeguate competenze amministrativo-contabili assegnato, per un massimo di 5 unità, secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro. Al personale di comparto assegnato alla struttura tecnica di supporto è attribuito il trattamento economico accessorio a valere sul fondo istituito con la delibera di Giunta n. 387 del 24 novembre 2004 di cui al comma 1 dell'articolo 93 del CCRL 2016-2018 per il personale del comparto non dirigenziale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio già previsti per tale istituto economico.
14. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 21 O migliaia di euro annui, di cui 195 migliaia di euro annui per il trattamento economico complessivo e 15 migliaia di euro annui per il rimborso delle spese, per il trattamento di missione e per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, si provvede, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 1, Programma 11, capitolo 108559 del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari medesimi. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa annua è quantificata con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, al fine di garantire l'operatività del collegio, l'Assemblea regionale siciliana elegge, secondo le disposizioni del proprio ordinamento interno, con modalità analoghe a quelle adottate per l'elezione del componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, i componenti del collegio tra soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 6. I soggetti eletti sono nominati con decreto del Presidente della Regione. La durata dell'incarico non può, in ogni caso, superare il termine del 31 dicembre 2022. L'incarico attribuito ai sensi del presente comma non preclude la partecipazione alla procedura di cui ai commi 4, 5 e 6. Per i soggetti di cui al presente comma restano ferme le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
[1] Comma modificato dall'articolo 109, comma 15, della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

CORTE DEI CONTI– DELIBERAZIONE 8 febbraio 2012

Criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle regioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (Deliberazione n.3/SEZAUT/2012/INPR). (12A01901)

(GU n.45 del 23-2-2012)

LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza dell'8 febbraio 2012 in Sezione delle Autonomie;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante i principi generali del controllo interno;

Visto l'art. 1, commi 166 ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), in tema di adozione di criteri e linee guida ai fini del raccordo tra gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e le competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;

Visti gli articoli 19 ss. di cui al titolo III del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recanti la disciplina dei collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici in materia di controllo di regolarita' amministrativa e contabile;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, come modificato dalle deliberazioni delle sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonche' dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto l'art. 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' per il 2012) di modifica dell'art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge, che prescrive alle regioni di adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai parametri indicati ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica;

Visto, in particolare, il disposto di cui alla lettera e) del citato art. 14, comma 1, il quale, nel prevedere l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed

economica della gestione regionale, attribuisce alla Corte dei conti il compito di individuare i criteri relativi ai requisiti professionali richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei revisori da cui estrarre i componenti dei costituendi collegi dei revisori dei conti presso le regioni;

Considerato che gli iscritti nell'elenco devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali;

Considerato che, ai sensi del disposto medesimo, il collegio dei revisori dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;

Ritenuto che l'individuazione dei requisiti di qualificazione professionale richiesti per l'esercizio del controllo in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria delle regioni coinvolge la funzione di regolazione tecnica esercitata dalla Corte dei conti in materia di audit contabile e di funzionamento dei controlli interni delle amministrazioni territoriali;

Considerato che tale funzione si inserisce nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica ed e' rivolta a garantire il corretto funzionamento dei controlli interni delle amministrazioni regionali nel rispetto dei principi contabili internazionali e dei principi fondamentali di armonizzazione dei sistemi contabili;

Ritenuto che occorra armonizzare le funzioni di controllo da esercitare in ambito locale con le istanze di coordinamento della finanza regionale e locale dettando criteri unitari utili al piu' proficuo raccordo tra gli istituendi organi interni di revisione economico-finanziaria e le sezioni regionali di controllo;

Considerato che, nell'ambito della funzione di coordinamento delle sezioni regionali di controllo strumentale al controllo della spesa regionale, la sezione delle autonomie e' chiamata a definire criteri unitari per il corretto funzionamento dei controlli interni delle amministrazioni e quindi anche ad individuare i criteri relativi ai requisiti professionali richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei revisori da cui estrarre i componenti dei costituendi collegi dei revisori dei conti presso le regioni;

Ritenuto di dover formulare, ai fini dell'attuazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica, i predetti criteri di «qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali» alla luce dei principi contabili internazionali e dei principi fondamentali di armonizzazione dei sistemi contabili;

Uditi i relatori cons. Francesco Petronio e cons. Francesco Uccello;

Delibera

di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, concernente i «Criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle regioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.

138/2011».

I detti criteri, stabiliti ai fini dell'istituzione dell'elenco da cui estrarre i componenti del collegio dei revisori dei conti delle regioni, individuano, ai punti 3 e 4, il quadro delle garanzie dell'organo di controllo, e determinano, al punto 6, i requisiti professionali di anzianita' ed esperienza dei suoi componenti per il corretto ed efficace assolvimento della funzione di revisione.

I criteri relativi alla qualificazione professionale di anzianita' ed esperienza possono essere sinteticamente declinati nei seguenti termini:

1) anzianita' di iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili non inferiore a dieci anni;

2) possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto ministeriale n. 509/99 M.I.U.R. (vecchio ordinamento), in scienze economiche o giuridiche;

3) a seguito della acquisita operativita' del registro dei revisori legali, istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i requisiti di cui ai punti 1 e 2 si intendono assorbiti con l'iscrizione al registro, mentre la richiesta anzianita' d'iscrizione potra' essere conseguita cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime;

4) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle universita' pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;

5) acquisizione di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilita' pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.

La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Cosi' deliberato nell'adunanza dell'8 febbraio 2012.

Roma, 8 febbraio 2012

Il Presidente: Giampaolino

I relatori: Petronio-Uccello
Depositata in segreteria il 15 febbraio 2012: Recchia

Allegato

CORTE dei CONTI
Sezione delle Autonomie

CRITERI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE REGIONI, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, LETT. E), DEL D.L. N. 138/2011

1. Nell'ambito delle misure volte alla riduzione dei costi degli apparati istituzionali, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 (recante "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"), introduce novita' significative in tema di controlli interni sulle Amministrazioni regionali e comunali. Tra queste, preminente rilievo assume la prevista istituzione, anche in ambito regionale, di un Collegio dei revisori dei conti "quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente".

Dopo le modifiche recentemente introdotte all'art. 14, comma 1, lett. e), del richiamato D.L. n. 138/2011, ad opera dell'art. 30, comma 5, della legge di stabilita' per il 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183), l'istituzione di detto Collegio e' divenuta vincolante per le Regioni, a prescindere dalle finalita' di conseguimento dei parametri di virtuosita' previsti dall'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Tale intervento normativo, dichiaratamente finalizzato ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica, limita la scelta dei componenti del Collegio all'interno di una rosa di nominativi da estrarre da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.

2. La specifica competenza affidata alla Corte dei conti dagli artt. 3, commi 4 e 5, della legge n. 20/1994 e 7, comma 7, della legge n. 131/2003 in materia di audit contabile e di funzionamento dei controlli interni delle Amministrazioni locali, costituisce la naturale premessa per l'attuazione di una funzione di coordinamento della finanza pubblica che, analogamente a quanto avviene nei confronti degli organi di revisione degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), presuppone una specifica regolazione tecnica anche per l'individuazione dei requisiti di qualificazione professionale richiesti ai fini dell'esercizio del controllo in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria delle Regioni.

Sotto tale profilo, non vi e' dubbio che il ruolo del Collegio dei revisori dei conti presso le Regioni assuma una valenza di primo ordine nel panorama delle professionalita' che caratterizzano l'attivita' dei revisori contabili, sia per le particolari dimensioni del contesto demografico e finanziario all'interno del quale l'organo di controllo interno delle Regioni esercita la propria vigilanza, sia per lo specifico ambito normativo di riferimento nel quale si colloca il controllo di regolarita' contabile nell'avviato processo di armonizzazione dei sistemi contabili. Infatti, dacche' le Regioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci

pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, anche i requisiti professionali previsti in materia di revisione contabile (che la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 39/2010 ancora a standards di qualita' uniformemente elevata) necessitano di una sostanziale armonizzazione.

Il possesso di un'appropriata formazione ed esperienza professionale, particolarmente tecnicistica e specializzata in materia di revisione dei conti costituisce, inoltre, il presupposto primo per il corretto svolgimento dei controlli e la credibilita' dei relativi risultati. Un adeguato livello di competenza professionale specifica anche nelle materie della contabilita' pubblica e della gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali rappresenta, poi, un requisito aggiuntivo essenziale per la correttezza, la qualita' ed il pregio dell'attivita' di revisione degli istituendi Collegi, i quali, assolvendo ai propri compiti con i necessari adattamenti richiesti dalla peculiarita' del contesto gestionale in cui gli stessi vanno ad operare, non possono esimersi dal concorrere non solo all'asseverazione delle risultanze contabili dell'Ente, ma anche al buon andamento della gestione economico-finanziaria, favorendo l'attivita' degli amministratori regionali con forme di supporto collaborativo da attuare nel rispetto delle prerogative istituzionali degli organi di amministrazione attiva dell'Ente.

3. La specificita' dei compiti che la revisione contabile "pubblica" postula (diversamente da quella delle aziende private), impone l'adozione di speciali garanzie anche a tutela dell'indipendenza e dell'obiettivita' dell'organo di controllo da ogni influenza politica che possa compromettere o anche solo condizionare l'esercizio imparziale della funzione. In tal senso, depone anche il disposto di cui alla lettera e) del richiamato art. 14, il quale, analogamente al successivo art. 16, comma 25, sottrae all'organo elettivo degli enti territoriali il potere di nomina dei componenti dell'organo di revisione contabile e rafforza la loro posizione di indipendenza ed autonomia demandando la scelta ad un sistema selettivo ("mediante estrazione da un elenco") che ne garantisca la professionalita' e che, in ultima analisi, assicuri l'esercizio del controllo in condizioni di assoluta imparzialita'.

A tal fine, tra gli speciali requisiti il cui possesso costituisce condizione pregiudiziale per l'assunzione ed il mantenimento dell'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti presso le Regioni, non possono non richiamarsi le tre condizioni di eleggibilita' (nella specie, "onorabilita', professionalita' ed indipendenza") che l'art. 21 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, mutuando dalla disciplina civilistica dettata dall'art. 2387 c.c. in materia di societa' per azioni, applica ai revisori e sindaci degli enti ed organismi pubblici nell'esercizio del controllo di regolarita' amministrativa e contabile.

Tali requisiti sono alla base sia del Codice etico dei professionisti contabili emesso dall'IFAC (International Federation of Accountants) sia dei principi di revisione contabile (documenti n. 100 e 200 adottati dalla Commissione congiunta degli Ordini professionali) e recepiti nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 11 del richiamato D.Lgs. n. 39/2010, fatta salva l'adozione di nuovi

principi di revisione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.

L'applicabilita' dei detti principi generali della revisione contabile anche alla Pubblica amministrazione costituisce, per altro, premessa indispensabile per l'armonizzazione e la convergenza tra le discipline contabili del settore pubblico (IPSAS) e del settore privato (IAS/IFRS).

4. Ulteriore corollario di diretta derivazione dai principi di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione, attiene alla salvaguardia della funzionalita' dell'organo di revisione. Invero, affinche' il Collegio dei revisori dei conti possa assolvere compiutamente il ruolo di controllo che gli e' proprio, occorre definire quelle "garanzie di status" indispensabili ai suoi componenti per il corretto ed efficace esercizio della funzione di revisione. A tal fine, compatibilmente con le prerogative legislative e statutarie che la Costituzione riconosce alle autonomie territoriali e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai seguenti criteri applicativi, le Regioni ispireranno i principi organizzativi dei rispettivi ordinamenti ai modelli di disciplina tracciati al Titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ed al Titolo III del citato D.Lgs. n. 123/2011.

Tale parametro normativo, infatti, nel definire i tratti essenziali tipici che devono connotare il regime giuridico dell'organo collegiale di revisione economico-finanziario (composizione, durata dell'incarico, sostituzione dei componenti, misura del compenso, cause d'incompatibilita' e di decadenza, funzioni e responsabilita'), appare conforme ai principi generali per il controllo della finanza pubblica elaborati dall'INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Istitutions) e da questa ritenuti applicabili ai revisori oltreche' alle Istituzioni superiori di controllo al fine di assicurarne l'indipendenza e l'obiettivita' nello svolgimento delle attivita' nonche' l'efficacia, la continuita' e la qualita' dei controlli.

Similmente, anche i principi di revisione internazionali e le norme concernenti l'indipendenza dell'IAA (Internal Auditors Association) raccomandano l'adozione di un adeguato sistema di salvaguardie volte a ridurre i possibili rischi derivanti dalla presenza di interessi finanziari, relazioni d'affari o personali, rapporti di dipendenza o collaborazione ed ogni altra circostanza che meriti di essere opportunamente evidenziata quale possibile causa di interferenza nell'attivita' di revisione. In tal senso, si era espressa anche la Commissione Europea con la Raccomandazione del 16 maggio 2002 sull'indipendenza dei revisori dei conti nell'Unione europea.

5. L'efficacia di ogni organismo di controllo non dipende solo dalla idoneita' dei soggetti che lo compongono a svolgere tale funzione in piena autonomia ed equidistanza da condizionamenti ed interferenze provenienti dall'ente controllato, ma e' legata anche alla qualificazione professionale di questi.

Al fine di accertare che l'organismo di controllo regionale abbia la competenza professionale e l'esperienza necessarie per realizzare i compiti assegnati secondo standard di audit internazionalmente

accettati, il richiamato D.L. n. 138/2011 subordina l'iscrizione nell'elenco degli aspiranti revisori regionali anche al possesso di specifici requisiti di professionalita' "in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali".

Trattasi di requisiti che elevano ulteriormente il grado di competenze richiesto dai principi di revisione internazionali per l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore contabile nonche' dal D.Lgs. n. 39/2010 per l'esercizio della revisione legale.

Al possesso del diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche ed al conseguito svolgimento del tirocinio triennale presso un revisore abilitato (ivi incluso il superamento dell'esame di idoneita' professionale), occorre unire, infatti, il possesso di approfondite conoscenze ed abilita' tecniche anche in materia di contabilita' pubblica, vale a dire in un ambito scientifico-disciplinare caratterizzato, fondamentalmente, da conoscenze specifiche in discipline e metodiche di analisi inerenti l'organizzazione e la gestione delle strutture e delle dinamiche delle Amministrazioni pubbliche.

E' questo un settore contrassegnato dalla presenza di due campi di competenze strettamente collegati tra loro (competenze di economia aziendale, da un lato, e competenze di tipo ragioneristico, dall'altro) rivolti a determinazioni quali-quantitative in ordine a problematiche connesse alla funzionalita' economica delle Amministrazioni pubbliche. Tali conoscenze di carattere teorico-pratico sono sinergicamente correlate dal legislatore ad un adeguato grado di esperienza professionale acquisita sulla gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Al riguardo, l'accennato riferimento alla gestione "anche" degli enti territoriali depone per un ulteriore requisito formativo che vale a perfezionare il profilo professionale richiesto per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti presso le Regioni. Con tale precisazione, infatti, la novella ha inteso sottolineare l'esigenza di una specifica esperienza gestionale nel settore degli enti territoriali acquisita tramite l'espletamento di una funzione di revisione economico-finanziaria ovvero di un ufficio di amministrazione attiva in qualita' di responsabile dei servizi economici e finanziari dell'ente.

6. In considerazione dell'elevato spessore professionale richiesto agli aspiranti componenti dei Collegi dei revisori dei conti presso le Regioni, deve ritenersi che gli esposti requisiti di iscrizione nell'elenco richiedano l'indicazione delle condizioni sufficienti a comprovarne il possesso.

In proposito, deve essere posto in luce come il compito di detti organi collegiali sia quanto mai complesso, delicato e impegnativo, per il ruolo di rilievo strategico che gli stessi rivestono a garanzia dell'equilibrio economico e della sana gestione finanziaria degli enti regionali. Tale funzione, evidentemente, non puo' essere adeguatamente assolta da coloro i quali, nelle more della piena operativita' del registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non dimostrino di essere in possesso di un diploma di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al D.M. n. 509/1999 del M.I.U.R.

(vecchio ordinamento) in scienze economiche o giuridiche, e che abbiano maturato almeno un'anzianita' di dieci anni di iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, cumulabile con quella successivamente acquisita nel registro dei revisori legali.

Parallelamente al possesso dei requisiti culturali e di anzianita' professionale, deve ritenersi congruamente conseguita anche una qualificata esperienza gestionale nel settore degli enti territoriali con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o presso enti del servizio sanitario, universita' pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento annuale di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilita' pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.

Esigenze di trasparenza e funzionalita' suggeriscono, infine, di accertare il possesso dei requisiti di iscrizione al momento dell'inserimento dei richiedenti nell'apposita sezione dell'elenco dei revisori dei conti e di verificarne, periodicamente, la permanenza.

ARS

Al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana

Proposta di candidatura per l'elezione a componente del collegio dei revisori dei conti della Regione siciliana ai sensi dell'art. 6, comma 15, della l.r. 20 gennaio 2021, n.1, e successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto

nato a

il residente a

via

n. cap telefono

PEC

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

a) di possedere tutti i requisiti di indipendenza, comprovata competenza ed esperienza specifica individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione dell'8 febbraio 2012, come risulta dal curriculum vitae allegato;

b) di essere iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e ss.mm. come risulta dal curriculum vitae allegato;

c) di aver maturato esperienza almeno quinquennale nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti presso

o esperienza almeno quinquennale nell'incarico di responsabile dei servizi economici e finanziari presso

come risulta dal curriculum vitae allegato;

d) di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste all'articolo 2399, primo comma, del codice civile;

e) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni;

f) di non trovarsi in alcuna delle ulteriori cause di ineleggibilità previste dall'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n.1;

g) ☐ di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni

ovvero

☐ di trovarsi nella seguente causa di incompatibilità prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni (*):

Luogo _____ e data _____

Allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

(*) Eventuali cause di incompatibilità devono essere rimosse, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla nomina (art. 1, comma 2, lett. h, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).